

VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE OSNAGO

NUCLEO OPERATIVO "I FALCHI" ODV



Via Cavour 4, 23875 Osnago (LC)
E-mail: protezionecivileosnago@gmail.com
Cell h24 Presidente: 329 3621695
C.F. 94037370130



Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017

STATUTO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE OSNAGO - NUCLEO OPERATIVO I FALCHI - ODV"

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata: "VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE OSNAGO NUCLEO OPERATIVO "I FALCHI" Organizzazione di Volontariato (o ODV)" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Osnago, Provincia di (Lecco) e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione è apolitica ed estranea a qualsiasi partito e movimento.

Svolge attività di formazione, previsione, prevenzione, intervento e soccorso in caso di eventi calamitosi ovunque essi si verifichino basandosi sulle forze, capacità e mezzi che l'associazione stessa riesce a fornire.

L'attività è svolta in collaborazione con il Sindaco che è il capo responsabile della protezione civile del paese come risulta ai sensi di legge.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà studiare, realizzare e gestire apposite strutture di supporto tecnico-logistico per migliorare e accelerare opere di intervento con la collaborazione degli organi preposti del Comune, della Provincia, della Regione e dello Stato.

Potrà avanzare proposte agli Enti pubblici e privati per un'adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'associazione e del presente Statuto.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale di cui al c. 1, art. 5 del D.Lgs.117/2017:

– Y) Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni.

E le seguenti altre attività:

- E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. In particolare l'associazione si propone di:

- svolgere attività di formazione, previsione, prevenzione, intervento e soccorso in caso di eventi calamitosi ovunque essi si verifichino basandosi sulle forze, capacità e mezzi che l'Associazione stessa riesce a fornire;
- svolgere e partecipare a corsi di formazione, addestramento ed esercitazione;
- svolgere attività di safety, informazione e antincendio durante manifestazione pubbliche;
- svolgere attività per la salvaguardia dell'ambiente;
- realizzare corsi di addestramento e formazione per i soci con gli Enti Locali e le Istituzioni per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni di pubblica utilità in materia di Protezione Civile;
- favorire lo sviluppo della coscienza sociale atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di crescita culturale dei soci e dei cittadini;
- nel settore della Protezione Civile, della tutela della salute, della salvaguardia dell'ambiente compiere attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado. Tale attività può essere esercitata in collaborazione con Associazioni ed Enti che operano nella scuola;
- svolgere attività promozionali dell'associazione;
- divulgare, attraverso i normali canali informativi, tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi e di contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza;
- raccolta fondi, alimenti, generi di prima necessità da devolvere a popolazioni colpite da calamità.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 – Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 – Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutti i cittadini senza distinzione di sesso, razza, fede religiosa o politica, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, abbiano la maggiore età e risultino in possesso dei requisiti morali ed attitudinali occorrenti per gli scopi dell'associazione.
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.



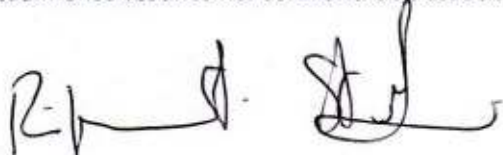
4. I soci sono suddivisi in operativi, ordinari e benemeriti.
 - 4.1. I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
 - 4.2. I soci benemeriti sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'associazione.
 - 4.3. Sono soci operativi coloro che svolgono attivamente le attività di volontariato secondo quanto stabilito dal regolamento interno. I loro nomi vengono iscritti nel Registro dei volontari non occasionali.
 - 4.4. I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
5. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a. Di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b. Di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c. Di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d. Di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
 - e. Di recedere in qualsiasi momento.
5. Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
6. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a. Rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b. Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c. Versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'assemblea;
 - d. Restituire i capi di abbigliamento e gli accessori, di proprietà dell'associazione, in caso di recesso.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione, non pagamento della quota associativa annuale.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.



3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.
6. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

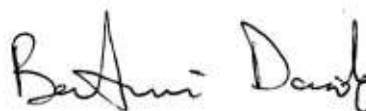
1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a. L'assemblea dei soci;
 - b. Il consiglio direttivo;
 - c. Il presidente;
 - d. L'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali, hanno la durata di tre (3) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci;
2. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto;
3. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente;
4. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta;
5. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati;
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale;
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo e comunque non prima dei tre mesi dall'iscrizione all'associazione.

Art. 12 - Competenze dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a. Eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b. Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d. Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e. Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;



- f. Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g. Ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - h. Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
 - i. Approvare il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
 - j. Fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - k. Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'assemblea straordinaria ha il compito di:
- a. Deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b. Deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o con altro mezzo anche elettronico (e-mail o whatsapp) che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'assemblea e modalità di voto

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

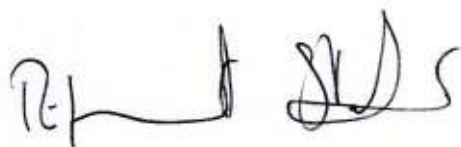



Art. 15 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi ha cariche istituzionali o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
 - a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea;
 - b) Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) Predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - e) Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - f) Proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
 - g) Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato, l'anno precedente dall'Assemblea;
 - h) Redigere il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
 - i) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - j) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - k) Deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - l) Proporre all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - m) Eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
 - n) Nominare il segretario e il tesoriere o il segretario/tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo;
 - o) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - p) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
 - q) Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle assemblee;
 - r) Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - s) Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'assemblea o ad altro organo sociale.



Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Sostituire con riceso alla graduatoria dei primi dei non eletti, e se esaurita o inesistente, convocazione assemblea elettiva. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, o con altro mezzo anche elettronico (e-mail o whatsapp) che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante e-mail o telefonata almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti senza diritto di voto.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - a) Ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) Dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - c) Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
 - f) Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
 - g) In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente, previa convocazione del Direttivo per la delibera di conferimento dell'incarico di Presidente temporaneo.
4. Non può essere nominato Presidente o Vicepresidente, un socio che copra cariche politiche in seno ad amministrazioni pubbliche nè da segretari e presidenti di partiti politici.

Art. 19 - Il segretario e/o tesoriere

1. Il segretario:
 - a) Verbalizza e sottoscrive le riunioni di assemblea e di consiglio direttivo;
 - b) Gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda;
 - c) Organizza le riunioni e le assemblee;
 - d) Provvede al disbrigo della corrispondenza.



2. Il tesoriere

- a) Tiene le registrazioni contabili delle entrate e delle uscite, conservando la documentazione contabile e fiscale;
- b) Redige i bilanci preventivi e consuntivi;
- c) Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 20 - Organo di controllo e revisione legale

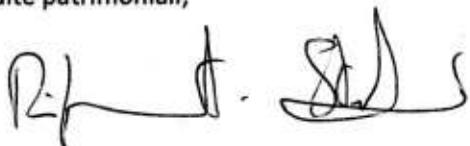
1. L'assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) Il libro degli associati;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo (nei casi previsti dalla legge);
 - e) Il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a) Quote sociali;
 - b) Contributi pubblici;
 - c) Contributi privati;
 - d) Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) Rendite patrimoniali;



- f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) Rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) Altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

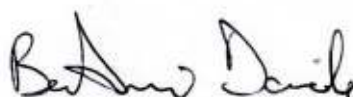
1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'assemblea.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.



Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



R. t. S. S.

B. Am. D. n. b.

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. LECCO - U.T. MERATE

REGISTRATO IN DATA 15/10/2019

SERIE 3 N. 1105

CON PAGAMENTO EURO

Per delega del Direttore Provinciale

 **AGENZIA DELLE ENTRATE**
D.P. LECCO - U.T. MERATE